SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 42

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, ripartiti per provincia, in esercizio al 31 dicembre 1994.

95A7304

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 2:

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1995.

Cassa di risparmio in Bologna, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni (ex Ircaer) sorteggiate il 15 gennaio 1996.

Conceria Tris, società per azioni, in Lonigo (Vicenza): Estrazione di obbligazioni.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66.

Norme contro la violenza sessuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis* (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter* (*Circostanze aggravanti*). — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater* (*Atti sessuali con minorenne*). — Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 690-*quinquies* (*Corruzione di minorenne*). — Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa)*. — Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non puo invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies (Querela di parte)*. — I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies (Violenza sessuale di gruppo)*. — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena e aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali)*. — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. — Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies* e 609-*octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 12.

1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

«Titolo II-*Bis* - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 734-*bis (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)*. — Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti».

Art. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis*».

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

Art. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2576):

Presentato dall'on. AMICI ed altri il 23 maggio 1995.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 giugno 1995, con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20, 27, 29 giugno 1995; 5, 6 luglio 1995.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede redigente, il 25 luglio 1995.

Esaminato dalla II commissione, in sede redigente, il 25 luglio 1995; 1°, 3 agosto 1995; 12, 20, 21, 26, 28 settembre 1995.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 28 settembre 1995 (relatore on. MUSSOLINI).

Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2154):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 22, 23, 28, 29 novembre 1995; 11, 12, 13 dicembre 1995.

Esaminato in aula ed approvato con modificazioni, il 14 dicembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2576/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 19 dicembre 1995, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1995.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1995.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1995.

Esaminato in aula il 21, 22 dicembre 1995 e approvato, con modificazioni, il 7 febbraio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2154/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 febbraio 1996, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 febbraio 1996.

Esaminato in aula ed approvato il 14 febbraio 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 13:

— Si trascrive il testo degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, come modificati dal presente articolo:

«Art. 392 *(Casi).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*;

d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*;

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. *Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies *e 609-*octies *del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.*

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni».

«Art. 393 *(Richiesta).* — 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

c) le circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera *b)*, la persona offesa e il suo difensore.

2-bis. *Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.*

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello».

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1994, n. 12 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima parte di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase della udienza preliminare.

Nota all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 398 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 398 *(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio).* — 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. *La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-*bis.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. *Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater *e 609-*octies *del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,*

il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Nota all'art. 15:

— Si trascrive il testo dell'art. 472 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 472 (*Casi in cui si procede a porte chiuse*). — 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. *Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.*

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 36 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali). — 1. *Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale*, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

96G0073

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1996, n. 67.

Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

1. Il comitato centrale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, sono utilizzate dal comitato centrale per l'autotrasporto di cose, per l'assolvimento delle competenze previste dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal presente decreto-legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

3. La normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, stabilita con provvedimento del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati, a seguito di deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vice presidente delegato, con imputazione al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, spettano al comitato centrale per l'autotrasporto di cose le attribuzioni contemplate dai commi 1, 2 e 3; esso provvede inoltre a:

a) collaborare direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e sviluppo dell'autotrasporto di cose e a prestare anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

b) esprimere pareri obbligatori sulle proposte di programmi e direttive formulate al Ministro dei trasporti e della navigazione da parte dei competenti organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di autotrasporto in conto terzi, nonché su provvedimenti che prevedono interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cose, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 92 del trattato CE, e predisporre la relativa normativa di attuazione;

c) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alle direttive comunitarie;

d) coordinare l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati, vigilando su di essi;

e) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

f) curare le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche utilizzando le somme a tal fine destinate dal comitato centrale, nonché i fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, oltreché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro il 30 giugno 1996, sono emanate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità del comitato centrale e dei comitati provinciali.

Art. 2.

Disposizioni in materia fiscale

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposte ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4, e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurato al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%
da 200 a 400	15%
da 400 a 800	20%
da 800 a 1.500	25%
oltre 1.500	30%

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, e degli articoli 3 e 4, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 63.9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 144.1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovereto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rovereto (Trento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 4 giugno 1995, e composto da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 58, comma 1, alinea e lettera *b)*, n. 2, della legge regionale del Trentino-Alto Adige del 4 gennaio 1993, n. 1;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovereto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stelio Iuni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rovereto (Trento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 4 giugno 1995, composto da quaranta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 gennaio 1996, da venti consiglieri.

Il commissario del Governo per la provincia di Trento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 58, comma 1, alinea e lettera *b)*, n. 2, della legge regionale del Trentino-Alto Adige del 4 gennaio 1993, n. 1, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che riserva allo Stato i provvedimenti straordinari di scioglimento degli organi elettivi dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovereto (Trento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Stelio Iuni.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cesareo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Cesareo (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, e dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cesareo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Claudia Orlando è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Cesareo (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dal sindaco e da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 413/4002/93/Gab. del 12 gennaio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cesareo (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Claudia Orlando.

Roma, 30 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Giussago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Giussago (Pavia) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Ferrari;

Considerato che, in data 31 dicembre 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Giussago (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giussago (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Ferrari.

Il citato amministratore, in data 31 dicembre 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giussago (Pavia).

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 dicembre 1995, da diciotto consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5797/13.4/Gab. del 29 dicembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Gonzales.

Roma, 30 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Brindisi ed il sindaco nella persona del dott. Michele Errico;

Considerato che, in data 16 dicembre 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brindisi è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brindisi è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Michele Errico.

Il citato amministratore, in data 16 dicembre 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brindisi.

Roma, 30 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1058

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1996.

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia. (Ordinanza n. 2422).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza, di ricostruzione e di rimessa in pristino del teatro «La Fenice», danneggiato dall'incendio verificatosi il 29 gennaio 1996;

Considerato che con il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge citato è stata istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dalle massime autorità locali, con il compito di individuare gli interventi, e con il comma 3 è previsto che alla realizzazione degli interventi medesimi si provveda, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996 con la quale si è provveduto a disciplinare le modalità di intervento in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44/1996;

Vista la richiesta datata 2 febbraio 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con la quale viene rappresentata la necessità di emanare provvedimento urgente a favore dell'Ente autonomo teatro La Fenice concernente il differimento dei termini per registrazioni, scritture, certificazioni, pagamenti, versamenti erariali e contributivi;

Considerato che la suddetta richiesta rientra nelle finalità del decreto-legge n. 44/1996 e tende a favorire in maniera più rapida il ripristino e la riattivazione del teatro;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei confronti dell'Ente autonomo teatro La Fenice di Venezia sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 29 gennaio al 28 agosto 1996; sono, altresì, sospesi, per lo stesso periodo, i termini relativi agli adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità per effettuare gli adempimenti ed i versamenti di cui al comma 1.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1996

Il Presidente: DINI

96A1084

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1996.

Interventi straordinari per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996. (Ordinanza n. 2423).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza e ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge citato affida al prefetto di Napoli la realizzazione degli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, nonché degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate;

Considerato, altresì, che il medesimo articolo al comma 3 prevede che i provvedimenti occorrenti per l'effettuazione di tali interventi siano adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e che ulteriori deroghe possano essere concesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

Art. 1

1. Il prefetto di Napoli, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, è autorizzato ad adottare, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga, oltre alle norme di contabilità generale dello Stato, anche alle seguenti norme:

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32 e 34.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 44/1996, devono esser rilasciate entro venti giorni dalla data di richiesta. In caso di mancato rilascio i suddetti atti si intendono tacitamente acquisiti.

Art. 3.

1. L'approvazione dei progetti costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e, ove necessario, sentito il comune di Napoli, variante agli strumenti urbanistici.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1996

Il Presidente: DINI

96A1085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 dicembre 1995, n. 584.

Regolamento recante la revisione della normativa attinente ai titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 55 e 56 e il capitolo NIX del regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la risoluzione n. 1 della Conferenza IMO dei governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) 1974 del 9 novembre 1988, riguardante l'entrata in vigore di emendamenti per le radiocomunicazioni del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, nel seguito denominato GMDSS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1992 - supplemento ordinario - parte prima;

Considerato che l'art. 55 del regolamento delle radiocomunicazioni prevede l'istituzione dei certificati di operatore per le stazioni di nave e per le stazioni terrene di nave che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;

Vista la raccomandazione CEPT T/R 31-03 riguardante l'adeguamento delle prove di esame per il rilascio del certificato generale e limitato di operatore per stazioni di navi e per stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;

Vista la necessità di adeguare i programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore per stazioni di nave e per stazioni terrene di nave a quelli vigenti in ambito CEPT;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 9 novembre 1995;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i sottoelencati nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS:

a) certificato generale di operatore;

b) certificato limitato di operatore.

Art. 2.

1. I certificati generale e limitato di operatore, di cui al precedente art. 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

2. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato generale di operatore, di cui al precedente art. 1, i candidati debbono dimostrare di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima o seconda classe o del diploma di licenza di istituto secondario di secondo grado o di un diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato per le attività marinare.

Art. 3.

1. Fino al 1° febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato generale di operatore sostengono le prove pratiche ed orali, i cui programmi sono illustrati nell'allegato 3 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:

a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

e) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

f) certificato generale di radiotelefonista per navi.

2. Fino al 1° febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato limitato di operatore sostengono le prove pratiche e orali i cui programmi sono illustrati nell'allegato 4 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche, di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:

a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

c) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

e) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

f) certificato generale di radiotelefonista per navi;

g) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

h) certificato limitato di radiotelefonista per navi.

Art. 4.

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati generale e limitato di operatore è quella prevista dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro n. 1 Poste, foglio n. 256

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME
PER IL CERTIFICATO GENERALE DI OPERATORE (GOC) PER IL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E IL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

I candidati al certificato generale di operatore (GOC) per il servizio mobile marittimo e per il servizio mobile marittimo via satellite debbono dar prova di possedere le cognizioni tecniche e le attitudini professionali qui appresso specificate:

A. CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE DI BASE DEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E DEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

A1. I principi generali e le caratteristiche di base del servizio mobile marittimo.
A2. I principi generali e le caratteristiche di base del servizio mobile marittimo via satellite.

B. CONOSCENZA PRATICA E ABILITA' NELL'USO DEGLI APPARATI DI UNA STAZIONE DI NAVE.

B1. Impiego degli apparati di base di una stazione di nave.
B2. Chiamata selettiva digitale (DSC).
B3. Principi generali sui sistemi di stampa diretta a banda stretta (NBDP) e sistemi radiotelex (TOR). Impiego dei relativi apparati.
B4. Impiego dei sistemi Inmarsat.
B5. Individuazione di guasti.

C. PROCEDURE OPERATIVE E PRATICHE DEL SISTEMA E SOTTOSISTEMI GMDSS.

C1. Sistema globale marittimo di soccorso e sicurezza (GMDSS).
C2. Inmarsat.
C3. Navtex.
C4. Radio boa di emergenza (EPIRB).
C5. Trasponditore radar di ricerca e salvataggio (SART).
C6. Procedure di comunicazione di pericolo, urgenza e sicurezza nel GMDSS.
C7. Operazioni di ricerca e salvataggio (SAR).

D. CONOSCENZE VARIE E PROCEDURE OPERATIVE PER LE COMUNICAZIONI ORDINARIE

D1. Conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, sufficiente per uno scambio soddisfacente di comunicazioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.
D2. Procedure obbligatorie e loro pratica attuazione.
D3. Conoscenza pratica e teorica delle procedure per le comunicazioni ordinarie.

A. CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE DI BASE DEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E DEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

A1. I principi generali e le caratteristiche di base del servizio mobile marittimo.

1.1. Tipi di comunicazione nel servizio mobile marittimo
- comunicazioni d'urgenza, sicurezza e soccorso
- corrispondenza pubblica
- servizio di operazioni portuali
- servizio di movimento delle navi
- comunicazioni tra navi
- comunicazioni a bordo

1.2. Tipi di stazione nel servizio mobile marittimo
- stazioni di nave
- stazioni costiere
- stazioni portuali, ecc.
- stazioni di aeromobile
- centro di coordinamento del salvataggio (RCC)

1.3. Conoscenza elementare delle frequenze radioelettriche e delle bande di frequenze
- il concetto di frequenza
- l'equivalenza tra frequenza e lunghezza d'onda
- unita di frequenza Hz, kHz, MHz, GHz
- la suddivisione della parte piu significativa dello spettro radio MF, HF, VHF, UHF, SHF

1.4. Caratteristiche delle frequenze
- differenti meccanismi di propagazione, propagazione in spazio libero, propagazione per onda di terra, propagazione ionosferica
- propagazione delle frequenze nella gamma delle onde medie (MF)
- propagazione delle frequenze nella gamma delle onde corte (HF)
- propagazione delle frequenze nelle gamme delle onde cortissime ed ultracorte (VHF e UHF)

1.5. Conoscenza dei vari tipi di comunicazione
- DSC
- Radiotelefonia
- NBDP
- Fac simile
- Trasmissione dati
- Telegrafia Morse

1.6. Conoscenza elementare dei differenti tipi di modulazione e delle classi di emissione
- classi di emissione
- frequenza portante e frequenza assegnata
- larghezza di banda delle differenti emissioni
- designazione ufficiale delle emissioni (es. F1B, J3E, A3E, A1A)
- designazione non ufficiale delle emissioni (es. TLX, SSB, AM, CW, ecc.)

1.7. Frequenze attribuite al servizio mobile marittimo
- uso di frequenze MF, HF, VHF, UHF e SHF nel servizio mobile marittimo
- il concetto di canale radio, simplex, semi duplex e duplex. Frequenze appaiate e non appaiate.

- piani di frequenza e sistemi di canalizzazione
    - telefonia HF (pertinente appendice del regolamento delle radiocomunicazioni)
    - telefonia VHF (pertinente appendice del regolamento delle radiocomunicazioni)
    - telefonia MF e NBDP per la Regione 1 (piano di Ginevra 1985)
    - frequenze di soccorso e sicurezza GMDSS
    - frequenze di soccorso e sicurezza del sistema pre-GMDSS
    - frequenze di chiamata

A2. I principi generali e le caratteristiche base del servizio mobile marittimo via satellite

2.1. Conoscenza di base delle comunicazioni via satellite
- segmento spaziale Inmarsat
- tipi di comunicazione
    - servizi telex
    - servizi telefonici
    - trasmissione dati e comunicazioni fac-simile
    - operazioni di trasmissioni in differita ("store e forward")
- comunicazioni di soccorso e sicurezza
- servizi di comunicazioni Inmarsat A
- servizi di comunicazioni Inmarsat C
- sistema Inmarsat di chiamata di gruppo di tipo avanzato (EGC)

2.2. Tipi di stazione nel servizio mobile marittimo via satellite
- stazioni terrene costiere (CES)
- stazioni di coordinamento di rete (NCS)
- stazioni terrene di nave

B. CONOSCENZA PRATICA E ABILITA' NELL'USO DEGLI APPARATI DI UNA STAZIONE DI NAVE.

B1. Conoscenza e abilità nell'uso degli apparati di una stazione di nave.

1.1. Ricevitori
- impiego del ricevitore di ascolto sulla 2182 kHz
- impiego del ricevitore di ascolto VHF DSC
- impiego dei ricevitori di ascolto MF DSC e MF/HF DSC

1.2. Installazione radio VHF
- canali
- impiego
- DSC

1.3. Installazione radio MF/HF
- frequenze
- modalità di impiego
    - collegamento alla rete di energia
    - scelta delle frequenze RX
    - scelta delle frequenze TX
    - scelta del canale numerato secondo le pertinenti appendice del Regolamento delle radiocomunicazioni
    - sintonizzazione del trasmettitore

- scelta della classe di emissione
- controllo del volume e squelch
- sintonizzazione fissa
- regolazione del guadagno in RF
- uso del AGC (Controllo automatico di guadagno)
- sintonizzazione della frequenza 2182 kHz
- prova del generatore di allarme
- uso del generatore di allarme

1.4. Antenne
- isolatori
- antenne a stilo VHF
- antenne a stilo MF/HF
- antenne filari MF/HF
- costruzione di un'antenna di emergenza in MF

1.5. Batterie
- tipi di batterie e loro caratteristiche
- carica
- manutenzione delle batterie

1.6. Equipaggiamento radio sui mezzi di salvataggio
- apparato radiotelefonico portatile in VHF
- SART (trasponditore radar)
- EPIRB (radio boa di emergenza)

B2. Chiamata digitale selettiva (DSC)

2.1. Tipi di chiamata
- chiamata di soccorso
- chiamata a tutte le navi
- chiamata ad una singola stazione
- chiamata nell'ambito di un'area geografica
- chiamata di gruppo
- servizio automatico/semiautomatico

2.2. Chiamata con il sistema del numero MMSI
- identificazione della nazionalità
- numeri di chiamata di gruppo
- numeri delle stazioni costiere
- numeri MMSI con codice finale a 3 zeri

2.3. Categorie di chiamate
- soccorso
- urgenza
- sicurezza
- di servizio
- ordinarie

2.4. Chiamata telecomandata e informazioni sul traffico
- avvisi di soccorso
- altre chiamate
- informazioni sulle frequenze di lavoro

B.3. Conoscenza dei principi generali dei sistemi NBDP e TOR. Uso dell'equipaggiamento marittimo NBDP e TOR.

3.1. Sistemi NBDP
- sistemi automatici
- sistemi semiautomatici
- sistemi manuali
- tipo ARQ
- tipo FEC
- disposizione ISS/IRS
- master & slave
- numero del radio telex
- risposte
- numerazione del sistema di chiamata selettiva SSFC (SSFC = Codice sequenziale a singola frequenza)

3.2. Equipaggiamento TOR (Radiotelex)
- comandi e strumenti indicatori
- uso della tastiera

B4. Conoscenza dell'uso dei sistemi Inmarsat. Uso del l'equipaggiamento Inmarsat o dell'eventuale simulatore.

4.1. Stazione terrena di nave - Inmarsat A
- acquisizione del satellite
- servizi telex
- servizi telefonici
- trasmissione dati e fac-simile

4.2. Ricevitore Inmarsat EGC
- pre programmazione di una SES per la ricezione di un messaggio EGC
- modalità operative per la ricezione EGC

4.3. Inmarsat C - Stazione terrena di nave
- componenti di un terminale Inmarsat C
- aggiornamento di posizione
- uso di una stazione terrena di nave Inmarsat C
- trasmissione e ricezione di messaggi

B5. Individuazione di guasti

- ricerca di guasti per mezzo di strumenti di misura integrati o attraverso le indicazioni fornite dai manuali degli apparati
- riparazione di guasti del tipo: sostituzione di fusibili, indicatori luminosi e simili

C. PROCEDURE OPERATIVE E DI ESERCIZIO DEL SISTEMA E DEI SOTTOSISTEMI GMDSS.

C1. Sistema globale marittimo di soccorso e sicurezza (GMDSS)

1.1. Aree di mare e il piano generale GMDSS

1.2. Ascolto sulle frequenze di soccorso
1.3. Requisiti funzionali della stazione di nave

1.4. Dotazioni obbligatorie della stazione di nave

1.5. Sorgente di energia della stazione di nave

1.6. Modalità per assicurare l'efficienza degli apparati della stazione di nave

1.7. Licenze, certificati di sicurezza radio, ispezioni e collaudi.

C2. Uso del sistema Inmarsat nel GMDSS

2.1. Inmarsat A - Stazione terrena di nave
- comunicazioni di soccorso
  - uso della funzione di soccorso
  - acquisizione del satellite
  - chiamate di soccorso via telex o in telefonia
  - procedure per le chiamate di soccorso
  - centri di coordinamento di salvataggio associati alle stazioni terrene costiere

2.2. Inmarsat C - Stazione terrena di nave
- servizi di soccorso e sicurezza
  - lancio di avviso di soccorso
  - lancio di messaggi prioritari di soccorso
  - i servizi di sicurezza Inmarsat C
  - servizi di sicurezza con codice a 2 digit

2.3. Inmarsat EGC
- scopo del sistema EGC
- messaggi a tutte le navi e messaggi del sistema Inmarsat
- classi di Inmarsat C SES e la loro ricezione EGC

C3. Sistema NAVTEX

3.1. Il sistema NAVTEX
- scopo del NAVTEX
- frequenze del NAVTEX
- copertura in ricezione
- formato del messaggio (identificazione del trasmettitore , tipo del messaggio, numero del messaggio)

3.2 Ricevitore NAVTEX
- scelta dei trasmettitori
- scelta del tipo di messaggio

- messaggi che non possono essere ignorati
- uso di controlli sussidiari e sostituzione della carta nella stampante

C4. Radio boa di emergenza (EPIRB)

4.1. EPIRB satellitari
- caratteristiche operative per EPIRB a 406 MHz
- caratteristiche operative per EPIRB a 1,6 GHz
- caratteristiche operative per EPIRB a 121,5 MHz incluse le funzioni di homing
- contenuto di un avviso di soccorso
- uso manuale
- funzione di galleggiamento libero
- manutenzione ordinaria
- verifica
- controllo della batteria alle scadenze prestabilite
- pulizia del meccanismo di rilascio

4.2. VHF - DSC - EPIRB
- caratteristiche tecniche principali
- contenuto di un avviso di soccorso
- operazione manuale
- funzione di galleggiamento
- manutenzione ordinaria
- verifica
- controllo della batteria alle scadenze prestabilite
- pulizia del meccanismo di rilascio

C5. Traspondltore radar di ricerca e salvataggio (SART)

5.1 Trasponditore radar di ricerca e salvataggio (SART)
- caratteristiche tecniche principali
- funzionamento
- copertura di un trasmettitore SART
- manutenzione ordinaria
- controllo della batteria alle scadenze prefissate

C6. Procedure per comunicazioni di soccorso, di urgenza e di sicurezza nel sistema GMDSS

6.1. Comunicazioni di soccorso
- avviso di soccorso in DSC
  - definizione di un avviso di soccorso
  - trasmissione di un avviso di soccorso
  - trasmissione di un avviso di soccorso ritrasmesso da terra a bordo
  - trasmissione di un avviso di soccorso da parte di una stazione non in pericolo
- ricezione e accusa di ricezione di una chiamata di soccorso in DSC
  - procedura di accusa di ricezione in radiotelefonia
  - procedura di accusa di ricezione in NBDP
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione costiera
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione di nave
- gestione degli avvisi di soccorso
  - preparativi per la gestione del traffico di soccorso
  - terminologia impiegata nel traffico di soccorso

- prova delle chiamate DSC di soccorso e di sicurezza
- comunicazioni sul luogo del soccorso
- operazione SAR

6.2. Comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- significato delle comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- procedure per le chiamate di urgenza e di sicurezza in DSC
- comunicazioni di urgenza
- trasporti sanitari
- comunicazioni di sicurezza

6.3. Comunicazioni in radiotelefonia con stazioni del vecchio sistema di soccorso e sicurezza
- segnale di allarme radiotelefonico
- chiamata di soccorso
- messaggio di soccorso
- accusa di ricezione di un messaggio di soccorso
- terminologia nel traffico di soccorso
- trasmissione di un messaggio di soccorso da una stazione non in soccorso
- avvisi sanitari

6.4. Ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima (MSI)
- ricezione mediante NAVTEX
- ricezione mediante Inmarsat EGC
- ricezione mediante HF NBDP
- avviso ai naviganti nel vecchio sistema di soccorso e sicurezza
- avvisi ai naviganti trasmessi in radiotelefonia

6.5. Protezione delle frequenze di soccorso
- bande di guardia
- prove sulle frequenze di soccorso
- trasmissioni durante il traffico di soccorso
- prevenzione da interferenze
- prevenzione da trasmissioni non autorizzate

C7. Operazione di ricerca e salvataggio (SAR)

7.1. Il ruolo del RCC

7.2. Manuale di ricerca e salvataggio per la marina mercantile

7.3. Organizzazioni marittime di salvataggio

7.4. Sistemi di comunicazione relativi alla posizione e al movimento delle navi

D. CONOSCENZE VARIE E PROCEDURE OPERATIVE PER LE COMUNICAZIONI ORDINARIE

D1. Capacità ad usare la lingua inglese, sia scritta che parlata, per uno scàmbio soddisfacente di comunicazioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.

1.1. Uso del codice internazionale dei segnali ed il vocabolario standard marittimo dell'IMO/ linguaggio marinaresco.

1.2 Abbreviazioni standard riconosciute e codici di servizio comunemente usati

1.3. Uso dell'alfabeto fonetico internazionale

D2. Pratiche e procedure obbligatorie

2.1. Uso di documenti e pubblicazioni obbligatorie

2.2. Tenuta del registro di bordo

2.3. Conoscenza dei regolamenti e degli accordi che governano il servizio mobile marittimo e il servizio mobile marittimo da satellite

D3. Conoscenza pratica e teorica delle procedure di comunicazione

3.1. Scelta dei metodi di comunicazione generale in diverse situazioni

3.2. Liste di traffico

3.3. Chiamata radiotelefonica
- metodo per chiamare una stazione costiera in radiotelefonia
- richiesta di una chiamata manuale
- chiusura di una chiamata
- metodi particolari di chiamate
- metodo per chiamare una stazione costiera in DSC
- metodo per chiamata radiotelefonica automatica

3.4. Radio telegramma
- le parti di un radiotelegramma
  - preambolo
  - istruzioni e indicazioni di servizio
  - indirizzo
  - testo
  - firma
- indirizzi
  - indirizzo completo
  - indirizzo registrato
  - indirizzo telefonico
  - indirizzo telex
- conteggio delle parole
- trasmissione di un telegramma in radiotelefonia
- trasmissione di un telegramma in radiotelex

3.5. Tariffe di traffico
- sistema di tariffazione Inmarsat
- sistema di tariffazione internazionale
- codice AAIC
- il significato di tassa di linea (LL), di tassa costiera (CC) e di tassa di bordo (SS)
- tipi di valute usata nella tassazione internazionale

3.6. Istradamento del traffico

3.7. Geografia mondiale con le principali rotte marittime e le connesse vie di comunicazione.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CERTIFICATO LIMITATO DI OPERATORE (ROC) PER IL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E IL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

I candidati al certificato limitato di operatore (ROC) per il servizio mobile marittimo e per il servizio mobile marittimo via satellite debbono dar prova di possedere le cognizioni tecniche e le attitudini professionali qui appresso specificate:

A. CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE DI BASE DEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO

B. CONOSCENZA PRATICA E ABILITA' NELL'USO DEGLI APPARATI DI UNA STAZIONE DI NAVE.

B1. Impiego degli apparati di base di una stazione di nave.
B2. Chiamata selettiva digitale (DSC).
B3 Individuazione dei guasti

C. PROCEDURE OPERATIVE E PRATICHE DEL SISTEMA E SOTTOSISTEMI GMDSS.

C1. Sistema globale marittimo di soccorso e sicurezza (GMDSS).
C2. Navtex.
C3. Radio boa di emergenza (EPIRB).
C4. Trasponditore radar di ricerca e salvataggio (SART).
C5. Procedure di comunicazione di pericolo, urgenza e sicurezza nel GMDSS.
C6. Operazioni di ricerca e salvataggio (SAR).

D. CONOSCENZE VARIE E PROCEDURE OPERATIVE PER COMUNICAZIONI ORDINARIE

D1. Capacità ad usare la lingua inglese, sia scritta che parlata, per uno scambio soddisfacente di comunicazioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.
D2. Procedure obbligatorie e loro pratica attuazione.
D3. Conoscenza pratica e teorica delle procedure per le comunicazioni ordinarie.

A. CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE DI BASE DEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO

1.1. Tipi di comunicazione nel servizio mobile marittimo
- comunicazioni d'urgenza, sicurezza e soccorso
- corrispondenza pubblica
- servizio di operazioni portuali
- servizio di movimento delle navi
- comunicazioni tra navi
- comunicazioni a bordo

1.2. Tipi di stazione nel servizio mobile marittimo
- stazioni di nave
- stazioni costiere
- stazioni portuali, ecc.
- stazioni di aeromobile
- centro di coordinamento del salvataggio (RCC)

1.3. Conoscenza elementare delle frequenze radioelettriche e delle bande di frequenze
- il concetto di frequenza
- l'equivalenza tra frequenza e lunghezza d'onda
- unita di frequenza Hz, kHz, MHz, GHz
- la suddivisione della parte più significativa dello spettro radio MF, HF, VHF.

1.4. Caratteristiche delle frequenze
- propagazione delle frequenze nelle gamme delle onde cortissime ed ultracorte (VHF e UHF)

1.5. Conoscenza dei vari tipi di comunicazione
- DSC
- Radiotelefonia
- NBDP

1.6. Conoscenza elementare dei differenti tipi di modulazione e delle classi di emissione
- classi di emissione
- frequenza portante e frequenza assegnata
- larghezza di banda delle differenti emissioni
- designazione ufficiale delle emissioni (es. F1B, J3E, A3E, A1A)
- designazione non ufficiale delle emissioni (es. TLX, SSB, AM, CW, ecc.)

1.7. Frequenze attribuite al servizio mobile marittimo
- uso di frequenze VHF e UHF nel servizio mobile marittimo
- il concetto di canale radio, simplex, semi duplex e duplex. Frequenze appaiate e non appaiate.
- piani di frequenza e sistemi di canalizzazione per la - telefonia VHF (pertinente appendice del regolamento delle radiocomunicazioni)
- frequenze di soccorso e sicurezza GMDSS
- frequenze di chiamata

B. CONOSCENZA PRATICA E ABILITA' NELL'USO DEGLI APPARATI DI UNA STAZIONE DI NAVE.

B1. Conoscenza e abilità nell'uso degli apparati di una stazione di nave.

1.1. Installazione radio VHF
- canali
- impiego
- DSC

1.2. Antenne
- isolatori
- antenne a stilo VHF
- antenna per il sistema NAVTEX

1.3. Batterie
- tipi di batterie e loro caratteristiche
- carica
- manutenzione delle batterie

1.4. Equipaggiamento radio sui mezzi di salvataggio
- apparato radiotelefonico portatile VHF
- SART (trasponditore radar)
- EPIRB (radio boa di emergenza)

B2. Chiamata digitale selettiva (DSC)

2.1. Tipi di chiamata
- chiamata di soccorso
- chiamata a tutte le navi
- chiamata ad una singola stazione
- chiamata nell'ambito di un'area geografica
- chiamata di gruppo
- servizio automatico/semiautomatico

2.2. Chiamata con il sistema del numero MMSI
- identificazione della nazionalità
- numeri di chiamata di gruppo
- numeri delle stazioni costiere
- numeri MMSI con codice finale a 3 zeri

2.3. Categorie di chiamate
- soccorso
- urgenza
- sicurezza
- di servizio
- ordinarie

2.4. Chiamata telecomandata e informazioni sul traffico
- avvisi di soccorso
- altre chiamate
- informazioni sulle frequenze di lavoro

2.5. Uso del canale 70 in VHF

B3. Individuazione guasti

- ricerca guasti per mezzo di strumenti di misura integrati o attraverso le indicazioni fornite dai manuali degli apparati
- riparazione di guasti del tipo: sostituzione di fusibili, indicatori luminosi e simili

C. PROCEDURE OPERATIVE E DI ESERCIZIO DEL SISTEMA E DEI SOTTOSISTEMI GMDSS.

C1. Sistema globale marittimo di soccorso e sicurezza (GMDSS)

1.1. Aree di mare e il piano generale GMDSS

1.2. Ascolto sulle frequenze di soccorso

1.3. Requisiti funzionali della stazione di nave abilitata a navigare entro l'area A1

1.4. Obblighi della stazione di nave abilitata a navigare entro l'area A1

1.5. Sorgente di energia della stazione di nave

1.6. Modalità per assicurare l'efficienza degli apparati della stazione di nave

1.7. Licenze, certificati di sicurezza radio, ispezioni e collaudi.

C2. Sistema NAVTEX

2.1. Il sistema NAVTEX
- scopo del NAVTEX
- frequenze del NAVTEX
- copertura in ricezione
- formato del messaggio (identificazione del trasmettitore, tipo del messaggio, numero del messaggio)

2.2 Ricevitore NAVTEX
- scelta dei trasmettitori
- scelta del tipo di messaggio
- messaggi che non possono essere ignorati
- uso di controlli sussidiari e sostituzione della carta nella stampante

C3. Radio boa di emergenza (EPIRB)

3.1. EPIRB satellitari
- caratteristiche operative per EPIRB a 406 MHz
- caratteristiche operative per EPIRB a 1,6 GHz
- caratteristiche operative per EPIRB a 121,5 MHz incluse le funzioni di homing

- contenuto di un avviso di soccorso
- uso manuale
- funzione di galleggiamento libero
- manutenzione ordinaria
- verifica
- controllo della batteria alle scadenze prestabilite
- pulizia del meccanismo di rilascio

3.2. VHF - DSC - EPIRB
- caratteristiche tecniche principali
- contenuto di un avviso di soccorso
- operazione manuale
- funzione di galleggiamento
- manutenzione ordinaria
- verifica
- controllo della batteria alle scadenze prestabilite
- pulizia del meccanismo di rilascio

C4. Trasponditore radar di ricerca e salvataggio (SART)

4.1 Trasponditore radar di ricerca e salvataggio (SART)
- caratteristiche tecniche principali
- funzionamento
- copertura di un trasmettitore SART
- manutenzione ordinaria
- controllo della batteria alle scadenze prefissate

C5. Procedure per comunicazioni di soccorso, di urgenza e di sicurezza nel sistema GMDSS

5.1. Comunicazioni di soccorso
- avviso di soccorso in DSC
  - definizione di un avviso di soccorso
  - trasmissione di un avviso di soccorso
  - trasmissione di un avviso di soccorso ritrasmesso da terra a bordo
  - trasmissione di un avviso di soccorso da parte di una stazione non in pericolo
- ricezione e accusa di ricezione di un a chiamata di soccorso in DSC
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione costiera
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione di nave
- gestione degli avvisi di soccorso
  - preparativi per la gestione del traffico di soccorso
  - terminologia impiegata nel traffico di soccorso
- prova delle chiamate DSC di soccorso e di sicurezza
- comunicazioni
- operazione SAR

5.2. Comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- significato delle comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- procedure per le chiamate di urgenza e di sicurezza in DSC
- comunicazioni di urgenza
- trasporti sanitari
- comunicazioni di sicurezza

5.3. Comunicazioni in radiotelefonia con stazioni del vecchio sistema di soccorso e sicurezza

- segnale di allarme radiotelefonico
- chiamata di soccorso
- messaggio di soccorso
- accusa di ricezione di un messaggio di soccorso
- terminologia nel traffico di soccorso
- trasmissione di un messaggio di soccorso da una stazione non in soccorso
- avvisi sanitari

5.4. Ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima (MSI)
- ricezione mediante NAVTEX
- avvisi ai naviganti trasmessi in radiotelefonia

5.5. Protezione delle frequenze di soccorso
- bande di guardia
- prove sulle frequenze di soccorso
- trasmissioni durante il traffico di soccorso
- prevenzione da interferenze
- prevenzione da trasmissioni non autorizzate

C6. Operazione di ricerca e salvataggio (SAR)

6.1. Il ruolo del RCC

6.2. Manuale di ricerca e salvataggio per la marina mercantile

6.3. Organizzazioni marittime di salvataggio

6.4. Sistemi di comunicazione relativi alla posizione e al movimento delle navi

D. CONOSCENZE VARIE E PROCEDURE OPERATIVE PER LE COMUNICAZIONI

D1. Capacità ad usare la lingua inglese, sia scritta che parlata, per uno scambio soddisfacente di comunicazioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.

1.1. Uso del codice internazionale dei segnali ed il vocabolario standard marittimo dell'IMO; linguaggio marinaresco.

1.2 Abbreviazioni standard riconosciute e codici di servizio comunemente usati

1.3. Uso dell'alfabeto fonetico internazionale

D2. Pratiche e procedure obbligatorie

2.1. Uso di documenti e pubblicazioni obbligatorie

2.2. Tenuta del registro di bordo

2.3. Conoscenza dei regolamenti e degli accordi che governano il servizio mobile marittimo

D3. Conoscenza pratica e teorica delle procedure di comunicazione

3.1. Liste di traffico

3.2. Chiamata radiotelefonica
- metodo per chiamare una stazione costiera in radiotelefonia
- richiesta di una chiamata manuale
- chiusura di una chiamata
- metodi particolari di chiamate
- metodo per chiamare una stazione costiera in DSC
- metodo per chiamata radiotelefonica automatica

3.3. Tariffe di traffico
- sistema di tariffazione internazionale
- codice AAIC
- il significato di tassa di linea (LL), di tassa costiera (CC) e di tassa di bordo (SS)
- tipi di valute usata nella tassazione internazionale

3.4. Istradamento del traffico

3.5. Principali rotte marittime e le connesse vie di comunicazione per le navi abilitate a navigare entro l'area A1.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME INTEGRATIVO
PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO GENERALE DI OPERATORE

1. Sistema globale marittimo di soccorso e sicurezza (GMDSS)

1.1. Aree di mare e il piano generale GMDSS
1.2. Funzioni del GMDSS
- Avvisi
- Comunicazioni di coordinamento per la ricerca e salvataggio (SAR)
- Segnali di localizzazione di posizioni e di guida (homing)
- Diffusione di informazioni di sicurezza in mare
- Comunicazioni di carattere generale
- Comunicazioni da ponte a ponte

1.3. Metodi per garantire la disponibilità degli apparati della stazione di nave
- Strategie per la manutenzione degli apparati

1.4. Sorgenti di energia delle stazioni di nave
1.5. Frequenze del GMDSS
1.6 Protezione delle frequenze di soccorso
- Bande di guardia
- Prove sulle frequenze di soccorso
- Trasmissioni durante il traffico di soccorso
- Prevenzione da interferenze pregiudizievoli

1.7. Ascolti di guardia sulle frequenze di soccorso
1.8. Obblighi delle stazioni di nave
1.9. Licenze, certificati di sicurezza radio, ispezioni e vigilanza
1.10 Tenuta del registro di bordo.

2. Operazione di ricerca e salvataggio (SAR) nel GMDSS

2.1. Il ruolo del RCCs
2.2. Manuale di ricerca e salvataggio per la marina mercantile
2.3. Organizzazioni marittime di salvataggio
2.4. Sistemi di comunicazione relativi alla posizione e al movimento delle navi

3. Procedure per comunicazioni di soccorso, di urgenza e di sicurezza nel sistema GMDSS

3.1. Comunicazioni di soccorso
- avviso di soccorso in DSC
  - definizione di un avviso di soccorso
  - trasmissione di un avviso di soccorso
  - trasmissione di un avviso di soccorso ritrasmesso da terra a bordo
  - trasmissione di un avviso di soccorso da parte di una stazione non in pericolo
- ricezione e accusa di ricezione di un a chiamata di soccorso in DSC
  - procedura di accusa di ricezione in radiotelefonia
  - procedura di accusa di ricezione in NBDP
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione costiera
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione di nave
- gestione degli avvisi di soccorso
  - preparativi per la gestione del traffico di soccorso
  - terminologia impiegata nel traffico di soccorso
- prova delle chiamate DSC di soccorso e di sicurezza
- comunicazioni sul luogo del soccorso
- operazione SAR

3.2. Comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- significato delle comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- procedure per le chiamate di urgenza e di sicurezza in DSC
- comunicazioni di urgenza
- trasporti sanitari
- comunicazioni di sicurezza

3.3. Prova degli apparati DSC

3.4. Comunicazioni di soccorso per mezzo di una stazione terrena di nave
- Soccorso e sicurezza per mezzo di una stazione Inmarsat-A
  - uso della funzione di soccorso
  - acquisizione del satellite
  - chiamate di soccorso via telex o in telefonia
  - procedure per le chiamate di soccorso
  - centri di coordinamento di salvataggio associati alle stazioni terrene costiere

- Inmarsat C - Stazione terrena di nave
  - trasmissioni in differita (store and forward)
  - definizione e aggiornamento della posizione
  - lancio di avviso di soccorso
  - lancio di messaggi prioritari di soccorso
  - i servizi di sicurezza Inmarsat C
  - servizi di sicurezza con codice a 2 digit

4. Sottosistemi GMDSS

4.1. Segnali di avviso e localizzazione
- Scopi e definizioni
- Radio boa che indica la posizione di emergenza (EPIRB)
  - L'EPIRB del sistema COSPAS/SARSAT su 406 MHz
  - L'EPIRB del sistema INMARSAT a 1.6 GHz
  - L'EPIRB in VHF-DSC
- Trasponditore radar di ricerca e salvataggio (SART)

4.2. Ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima (MSI)
- ricezione mediante NAVTEX
- ricezione mediante Inmarsat EGC
- ricezione mediante HF NBDP
- diffusione di avvisi meteorologici ed avvisi ai naviganti

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO 4

**PROGRAMMA D'ESAME INTEGRATIVO
PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO LIMITATO DI OPERATORE**

1. Sistema globale marittimo di soccorso e sicurezza (GMDSS)

1.1. Aree di mare e il piano generale GMDSS
1.2. Funzioni del GMDSS
- Avvisi
- Comunicazioni di coordinamento per la ricerca e salvataggio (SAR)
- Segnali di localizzazione di posizioni e di guida (homing)
- Diffusione di informazioni di sicurezza in mare
- Comunicazioni di carattere generale
- Comunicazioni da ponte a ponte

1.3. Metodi per garantire la disponibilità degli apparati della stazione di nave
- Strategie per la manutenzione degli apparati

1.4. Sorgenti di energia delle stazioni di nave
1.5. Frequenze del GMDSS
1.6 Protezione delle frequenze di soccorso
- Bande di guardia,
- Prove sulle frequenze di soccorso
- Trasmissioni durante il traffico di soccorso
- Prevenzione da interferenze pregiudizievoli

1.7. Ascolti di guardia sulle frequenze di soccorso
1 8. Obblighi delle stazioni di nave
1.9. Licenze, certificati di sicurezza radio, ispezioni e vigilanza
1.10 Tenuta del registro di bordo.

2. Operazione di ricerca e salvataggio (SAR) nel GMDSS

2.1. Il ruolo del RCCs
2.2. Manuale di ricerca e salvataggio per la marina mercantile
2.3. Organizzazioni marittime di salvataggio
2.4. Sistemi di comunicazione relativi alla posizione e al movimento delle navi

3. Procedure per comunicazioni di soccorso, di urgenza e di sicurezza nel sistema GMDSS

3.1. Comunicazioni di soccorso
avviso di soccorso in DSC
- definizione di un avviso di soccorso
- trasmissione di un avviso di soccorso
- trasmissione di un avviso di soccorso ritrasmesso da terra a bordo
- trasmissione di un avviso di soccorso da parte di una stazione non in pericolo

- ricezione e accusa di ricezione di un a chiamata di soccorso in DSC
  - procedura di accusa di ricezione in radiotelefonia
  - procedura di accusa di ricezione in NBDP
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione costiera
  - ricezione e accusa di ricezione da una stazione di nave
- gestione degli avvisi di soccorso
  - preparativi per la gestione del traffico di soccorso
  - terminologia impiegata nel traffico di soccorso
- prova delle chiamate DSC di soccorso e di sicurezza
- comunicazioni sul luogo del soccorso
- operazione SAR

3.2. Comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- significato delle comunicazioni di urgenza e di sicurezza
- procedure per le chiamate di urgenza e di sicurezza in DSC
- comunicazioni di urgenza
- trasporti sanitari
- comunicazioni di sicurezza

4. Sottosistemi GMDSS

4.1. Segnali di avviso e localizzazione
- Scopi e definizioni
- Radio boa di emergenza (EPIRB)
  - L'EPIRB del sistema COSPAS/SARSAT su 406 MHz
  - L'EPIRB del sistema INMARSAT a 1,6 GHz
  - L'EPIRB in VHF-DSC
- Trasponditore radar di ricerca e salvataggio (SART)

4.2. Ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima (MSI)
- ricezione mediante NAVTEX
- ricezione mediante Inmarsat EGC
- ricezione mediante HF NBDP
- diffusione di avvisi meteorologici ed avvisi ai naviganti

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 341, ultimo comma, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) v. nota all'art. 3.

Nota all'art. 3:

— Il testo all'art. 341 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, è il seguente:

«Art. 341 (*Classi e tipi dei titoli di abilitazione*). — I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

a) certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

b) certificato di 2ª classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

d) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;

e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;

e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;

f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri;

f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri;

g) patente di operatore di stazione di radioamatore.

Ciascuno dei certificati di cui alle lettere *a), b)* e *c)* abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali è prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera *g)*, senza sostenere esami.

Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettere da *c1)* a *e1)*, è abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue:

1) il titolare del certificato di cui alla lettera *c1)* è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere *d1), e1), f), f1)* e può ottenere la patente di cui alla lettera *g)* senza sostenere gli esami;

2) il titolare del certificato di cui alla lettera *d)* è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere *d1), e), e1), e2)* ed *f1)*;

3) il titolare del certificato di cui alla lettera *d1)* è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere *e1)* ed *f1)*;

4) il titolare del certificato di cui alla lettera *e)* è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere *e1), e2), f1)*;

5) il titolare del certificato di cui alla lettera *e1)* è abilitato anche ai servizi di cui alla lettera *f1)*.

Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.

Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 347 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, è il seguente:

«Art. 347 (*Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri*). — La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere *a), b), c), c1), d), d1)*, dell'art. 341 è costituita da:

a) due impiegati della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;

b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;

c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) un impiegato del Ministero delle poste e delle telecomunicazionidella carriera di concetto o di quella direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario.

Alla commissione possono essere aggregati uno o più esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di esame, scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti ai sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni per l'espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma, saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse terrestri».

96G0070

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 maggio 1995.

Determinazione, per l'anno 1995, delle dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, reiterato con decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, che prevede la proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, surrichiamato, nel limite di 1800 unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalità per la parte afferente l'attribuzione del beneficio della cassa integrazione straordinaria, di cui al comma 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100;

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1994, 22 luglio 1994, 25 luglio 1994 e 10 gennaio 1995 con i quali sono state determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali, ivi compresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle eccedenze, nonché l'assegnazione delle unità da collocare in cassa integrazione straordinaria rispettivamente per il primo e secondo semestre 1994;

Ritenuta la necessità, ai fini dell'attribuzione del beneficio di integrazione salariale per il corrente anno, di procedere alla determinazione delle dotazioni organiche e delle relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale per l'anno 1995, tenuto anche conto del numero dei lavoratori iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del 18 marzo 1995;

Ritenuto che il collocamento in cassa integrazione straordinaria e previsto a favore dei lavoratori e dipendenti che, in servizio in base alla normativa previgente presso le compagnie e gruppi portuali alla data di trasformazione, siano transitati nei nuovi organismi societari previsti dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Ritenuto, altresì, che l'attribuzione del beneficio è effettuato in favore dei predetti lavoratori in corrispondenza alle giornate di effettivo mancato avviamento ed in favore dei dipendenti sindacati in relazione alla situazione di crisi gestionale dell'impresa, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, sulla base di controlli da parte delle autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e delle autorità marittime nei restanti porti, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto 25 marzo 1994 surrichiamato;

Considerato che delle 1800 unità previste dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80 citato, 300 vengono assegnate ai dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Considerato, altresì, che dalle verifiche effettuate è risultato che il beneficio di integrazione salariale di cui trattasi non è stato pienamente utilizzato nell'anno 1994 per un ammontare complessivo di centoquindici unità;

Ritenuta la necessità di procedere alla individuazione delle unità da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995 nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, e nei limiti delle disponibilità previste, tenuto conto dell'andamento dei traffici e delle prospettive di ciascun scalo;

Sentite le autorità marittime, le autorità portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentantive, le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie e imprese portuali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, trasformate o in via di trasformazione, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le relative eccedenze, sono determinate per l'anno 1995, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il numero delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria viene attribuito, alla luce di quanto indicato nelle premesse, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995 nel limite di 1615 unità, suddivise per ciascuna compagnia e gruppo portuale secondo quanto risulta nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.

L'eventuale assunzione di nuovo personale da parte degli organismi di cui al comma 1 dà luogo alla perdita del beneficio previsto a loro favore nelle suddette tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il Ministro: CARAVALE

TABELLA A

COMPAGNIE PORTUALI	Lavv. port. iscritti nei registri al 18.3.95	Dotazioni organiche lavv. portuali anno 1995	Eccedenze
ANCONA	83	72	11
ANZIO	10	2	8
ARBATAX	24	2	22
AUGUSTA-SIRACUSA	54	20	34
BAIA	19	5	14
BARI	23	10	13
BRINDISI	66	34	32
CAGLIARI	57	50	7
CAST. DI STABIA	20	6	14
CATANIA	78	40	38
CHIOGGIA	154	70	84
CIVITAVECCHIA	236	116	120
CROTONE	30	15	15
GAETA	33	20	13
GALLIPOLI	8	2	6
GELA	24	6	18
GENOVA CARENANTI	35	15	20
GENOVA M.V.-CARBONI	689	500	189
IMPERIA	19	5	14
LA SPEZIA	92	70	22
LIVORNO	671	390	281
MANFREDONIA	88	23	65
MARINA DI CARRARA	167	111	56
MARSALA-MAZARA VALLO	13	2	11
MESSINA	6	0	6
MILAZZO-LIPARI	20	8	12
MOLFETTA-BARL.-TRANI	30	10	20
MONFALCONE	151	103	48
MONOPOLI	3	0	3
NAPOLI	219	140	79
OLBIA	85	65	20
PALERMO-T.IMERESE	208	110	98
PESCARA	6	3	3
PIOMBINO-PORTOFERRAIO	78	60	18
P.EMPEDOCLE-LICATA	37	4	33
PORTO NOGARO	39	35	4
PORTOSCUSO	17	15	2
PORTO TORRES	13	12	1
POZZUOLI	14	6	8
RAVENNA	525	375	150
REGGIO CALABRIA	15	9	6
RIPOSTO	4	0	4
SALERNO	275	127	148
SANT'ANTIOCO	25	10	15
SAVONA	111	50	61
TARANTO	133	70	63
TORRE ANNUNZIATA	1	0	1
TRAPANI	14	9	5
TRIESTE	433	230	203
VENEZIA	266	136	130
VIAREGGIO	16	2	14
VIBO VALENTIA M.	5	0	5
LAMPEDUSA	7	0	7
TOTALI	5.449	3.175	2.274

TABELLA B

COMPAGNIE PORTUALI	ORG. DIP. AL 18.3.95			DOT. ORG. DIP. ANNO 95			Ecce-denze
	IMP.	OP.	TOT.	IMP.	OP.	TOT.	
ANCONA	3	0	3	2	0	2	1
ANZIO	0	0	0	0	0	0	0
ARBATAX	0	0	0	0	0	0	0
AUGUSTA-SIRACUSA	1	0	1	0	0	0	1
BAIA	1	0	1	0	0	0	1
BARI	0	0	0	0	0	0	0
BRINDISI	0	0	0	0	0	0	0
CAGLIARI	6	0	6	2	0	2	4
CAST. DI STABIA	0	1	1	0	0	0	1
CATANIA	3	0	3	2	0	2	1
CHIOGGIA	7	3	10	4	0	4	6
CIVITAVECCHIA	10	1	11	6	0	6	5
CROTONE	1	0	1	0	0	0	1
GAETA	2	0	2	1	0	1	1
GALLIPOLI	0	0	0	0	0	0	0
GELA	1	0	1	0	0	0	1
GENOVA CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0
GENOVA M.V.-CARBONI	0	0	0	0	0	0	0
IMPERIA	0	0	0	0	0	0	0
LA SPEZIA	3	0	3	2	0	2	1
LIVORNO	39	4	43	20	0	20	23
MANFREDONIA	4	2	6	2	0	2	4
MARINA DI CARRARA	8	7	15	5	0	5	10
MARSALA-MAZARA VALLO	0	0	0	0	0	0	0
MESSINA	1	0	1	0	0	0	1
MILAZZO-LIPARI	1	0	1	1	0	1	0
MOLFETTA-BARL.-TRANI	3	0	3	1	0	1	2
MONFALCONE	4	0	4	4	0	4	0
MONOPOLI	0	0	0	0	0	0	0
NAPOLI	12	0	12	6	0	6	6
OLBIA	6	0	6	3	0	3	3
PALERMO-T.IMERESE	5	1	6	4	0	4	2
PESCARA	2	0	2	0	0	0	2
PIOMBINO-PORTOFERRAIO	1	0	1	1	0	1	0
P.EMPEDOCLE-LICATA	4	0	4	0	0	0	4
PORTO NOGARO	2	0	2	2	0	2	0
PORTOSCUSO	3	0	3	1	0	1	2
PORTO TORRES	2	0	2	1	0	1	1
POZZUOLI	0	0	0	0	0	0	0
RAVENNA	18	29	47	15	0	15	32
REGGIO CALABRIA	1	0	1	0	0	0	1
RIPOSTO	0	0	0	0	0	0	0
SALERNO	3	3	6	3	0	3	3
SANT'ANTIOCO	2	0	2	1	0	1	1
SAVONA	11	1	12	6	0	6	6
TARANTO	5	0	5	3	0	3	2
TORRE ANNUNZIATA	2	0	2	0	0	0	2
TRAPANI	1	0	1	0	0	0	1
TRIESTE	18	2	20	13	0	13	7
VENEZIA	22	37	59	9	0	9	50
VIAREGGIO	0	0	0	0	0	0	0
VIBO VALENTIA M.	0	0	0	0	0	0	0
LAMPEDUSA	1	0	1	0	0	0	1
TOTALI	219	91	310	120	0	120	190

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dot. Org. Lavv. Port.	Ecce-denze	Dot. Org. Dip.	Ecce-denze	Tot. Ecce-denze	Cassa integraz. 1995
ANCONA	72	11	2	1	12	0
ANZIO	2	8	0	0	8	8
ARBATAX	2	22	0	0	22	22
AUGUSTA-SIRACUSA	20	34	0	1	35	33
BAIA	5	14	0	1	15	14
BARI	10	13	0	0	13	7
BRINDISI	34	32	0	0	32	28
CAGLIARI	50	7	2	4	11	0
CAST. DI STABIA	6	14	0	1	15	13
CATANIA	40	38	2	1	39	35
CHIOGGIA	70	84	4	6	90	55
CIVITAVECCHIA	116	120	6	5	125	83
CROTONE	15	15	0	1	16	10
GAETA	20	13	1	1	14	8
GALLIPOLI	2	6	0	0	6	6
GELA	6	18	0	1	19	16
GENOVA CARENANTI	15	20	0	0	20	18
GENOVA M.V.-CARBONI	500	189	0	0	189	180
IMPERIA	5	14	0	0	14	13
LA SPEZIA	70	22	2	1	23	10
LIVORNO	390	281	20	23	304	100
MANFREDONIA	23	65	2	4	69	65
MARINA DI CARRARA	111	56	5	10	66	10
MARSALA-MAZARA VALLO	2	11	0	0	11	10
MESSINA	0	6	0	1	7	5
MILAZZO-LIPARI	8	12	1	0	12	10
MOLFETTA-BARL.-TRANI	10	20	1	2	22	20
MONFALCONE	103	48	4	0	48	10
MONOPOLI	0	3	0	0	3	2
NAPOLI	140	79	6	6	85	58
OLBIA	65	20	3	3	23	3
PALERMO-T.IMERESE	110	98	4	2	100	62
PESCARA	3	3	0	2	5	4
PIOMBINO-PORTOFERRAIO	60	18	1	0	18	16
P.EMPEDOCLE-LICATA	4	33	0	4	37	32
PORTO NOGARO	35	4	2	0	4	1
PORTOSCUSO	15	2	1	2	4	2
PORTO TORRES	12	1	1	1	2	0
POZZUOLI	6	8	0	0	8	6
RAVENNA	375	150	15	32	182	119
REGGIO CALABRIA	9	6	0	1	7	3
RIPOSTO	0	4	0	0	4	3
SALERNO	127	148	3	3	151	127
SANT'ANTIOCO	10	15	1	1	16	15
SAVONA	50	61	6	6	67	3
TARANTO	70	63	3	2	65	59
TORRE ANNUNZIATA	0	1	0	2	3	3
TRAPANI	9	5	0	1	6	3
TRIESTE	230	203	13	7	210	150
VENEZIA	136	130	9	50	180	132
VIAREGGIO	2	14	0	0	14	13
VIBO VALENTIA M.	0	5	0	0	5	4
LAMPEDUSA	0	7	0	1	8	6
TOTALI	3.175	2.274	120	190	2.464	1.615

96A1027

DECRETO 4 gennaio 1996.

Determinazione del numero dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato da ultimo con decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433 concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 343, che prevede la proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, surrichiamato, nel limite di 1800 unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalità per la parte afferente l'attribuzione del beneficio della cassa integrazione straordinaria, di cui al comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale sono state determinate per l'anno 1995 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformate o in via di trasformazione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 surrichiamata, ivi compresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle eccedenze, nonché l'assegnazione delle unità da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995;

Vista la necessità di procedere ad una rideterminazione nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica del numero dei lavoratori individuato per ogni compagnia portuale, ai fini dell'utilizzo del beneficio della cassa integrazione straordinaria in rispondenza alle situazioni determinatesi nel periodo considerato, 1° gennaio-31 dicembre 1995;

Sentite le autorità marittime, le autorità portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentantive, le rappresentanze degli utenti portuali, l'Associazione nazionale delle compagnie e imprese portuali nonché l'Assoporti;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale del 16 maggio 1995 è modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto verificatesi nel corso del 1995.

Restano ferme le tabelle *A* e *B* e tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto medesimo sopraindicato.

Il numero dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995 è rideterminato nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, come dall'allegata tabella *C* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1996

Il Ministro: CARAVALE

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazioni Organiche. Lavoratori Portuali	Eccedenze Lavoratori	Dotazioni Organiche. Dipendenti	Eccedenze Dipendenti	Totale Eccedenze	Cassa Integrazione 1995
ANCONA	72	11	2	1	12	0
ANZIO	2	8	0	0	8	8
ARBATAX	2	22	0	0	22	22
AUGUSTA-SIRACUSA	20	34	0	1	35	34
BAIA	5	14	0	1	15	12
BARI	10	13	0	0	13	6
BRINDISI	34	32	0	0	32	28
CAGLIARI	50	7	2	4	11	0
CAST. DI STABIA	6	14	0	1	15	15
CATANIA	40	38	2	1	39	35
CHIOGGIA	70	84	4	6	90	65
CIVITAVECCHIA	116	120	6	5	125	80
CROTONE	15	15	0	1	16	14
GAETA	20	13	1	1	14	8
GALLIPOLI	2	6	0	0	6	3
GELA	6	18	0	1	19	16
GENOVA CARENANTI	15	20	0	0	20	10
GENOVA M.V.-CARBONI	500	189	0	0	189	85
IMPERIA	5	14	0	0	14	11
LA SPEZIA	70	22	2	1	23	9
LIVORNO	390	281	20	23	304	100
MANFREDONIA	23	65	2	4	69	69
MARINA DI CARRARA	111	56	5	10	66	7
MARSALA-MAZARA VALLO	2	11	0	0	11	11
MESSINA	0	6	0	1	7	5
MILAZZO-LIPARI	8	12	1	0	12	10
MOLFETTA-BARL.-TRANI	10	20	1	2	22	22
MONFALCONE	103	48	4	0	48	20
MONOPOLI	0	3	0	0	3	2
NAPOLI	140	79	6	6	85	26
OLBIA	65	20	3	3	23	1
PALERMO-T.IMERESE	110	98	4	2	100	45
PESCARA	3	3	0	2	5	4
PIOMBINO-PORTOFERRAIO	60	18	1	0	18	18
P.EMPEDOCLE-LICATA	4	33	0	4	37	34
PORTO NOGARO	35	4	2	0	4	0
PORTOSCUSO	15	2	1	2	4	2
PORTO TORRES	12	1	1	1	2	0
POZZUOLI	6	8	0	0	8	6
RAVENNA	375	150	15	32	182	85
REGGIO CALABRIA	9	6	0	1	7	3
RIPOSTO	0	4	0	0	4	3
SALERNO	127	148	3	3	151	121
SANT'ANTIOCO	10	15	1	1	16	11
SAVONA	50	61	6	6	67	3
TARANTO	70	63	3	2	65	58
TORRE ANNUNZIATA	0	1	0	2	3	3
TRAPANI	9	5	0	1	6	3
TRIESTE	230	203	13	7	210	140
VENEZIA	136	130	9	50	180	37
VIAREGGIO	2	14	0	0	14	13
VIBO VALENTIA M.	0	5	0	0	5	4
LAMPEDUSA	0	7	0	1	8	6
TOTALI	3.175	2.274	120	190	2.464	1.333

96A1028

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 1995.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1995-96.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1530/95 del Consiglio del 29 giugno 1995;

Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 794/91 del Consiglio del 25 marzo 1991;

Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento ed alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3528/92 della Commissione del 7 dicembre 1992;

Visto il regolamento CEE n. 3406/93 della Commissione del 13 dicembre 1993, che stabilisce le varietà di tipo Indica, agli effetti dell'intervento, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 896/94 della Commissione del 22 aprile 1994;

Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalità di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 895/94 della Commissione del 22 aprile 1994;

Visto il regolamento CEE n. 3813/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 150/95 del Consiglio del 23 gennaio 1995;

Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1053/95 della Commissione dell'11 maggio 1995;

Visto il regolamento CE n. 158/95 della Commissione del 31 gennaio 1995, recante misure transitorie relative alla soppressione del coefficiente correttore applicabile ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

Visto il regolamento CE n. 1531/95 del Consiglio del 29 giugno 1995, che fissa il prezzo di intervento del risone per la campagna 1995/96;

Visto il regolamento CE n. 1532/95 del Consiglio del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/96, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1995/96;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1995/96, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 43

ALLEGATO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1530/95 del Consiglio del 29 giugno 1995, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1995/96, alle norme dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1995/96 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1995, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1995/96, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi e non può essere inferiore a partite omogenee di tonn. 20 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° gennaio 1996 e sino al 31 luglio 1996. Il prezzo di acquisto è di ECU 351,41 alla tonnellata per il riso di tipo Indica e di ECU 336,46 alla tonnellata per il riso di tipo Japonica, pari rispettivamente al 94% e al 90% del prezzo di intervento fissato in 373,84 ECU alla tonnellata con regolamento CE n. 1531/95 del Consiglio del 29 giugno 1995. Le varietà di tipo Indica figurano all'allegato I del regolamento CEE n. 3406/93. Ai prezzi di acquisto sopra citati vanno aggiunte le maggiorazioni mensili previste dall'art. 6 del presente atto disciplinare.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, di qualità corrispondente alla media di un risone a grana tonda, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,5%, ambrati 0,125%, gialli 0,050%, e con resa globale del 71%».

Per le varietà, indicate alla tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella n. 1.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri risi;

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda ed lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda ed lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175% sia per i risi a grana tonda, sia per gli altri risi;

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° gennaio 1996 e per sette mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di ECU 2,28 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di ECU 15,96.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1995, nonché quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di acquisto all'intervento di cui all'art. 5, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1418/76, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di acquisto all'intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 23 del regolamento CEE n. 1418/76, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III, del regolamento CEE n. 75/91 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 23 del regolamento CEE n. 1418/76.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di acquisto all'intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1996, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 15 settembre 1996.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione contabile, che ha inizio il 1° gennaio 1996 e termina il 31 dicembre 1996, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1996, di cui è parte integrante e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 1997, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale, ed al Ministero del tesoro ai fini dell'approvazione.

Art. 15.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 7 dicembre 1995

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

per la Direzione generale
MAGNAGHI

Il presidente
GARRIONE

TABELLA I

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi %	Resa globale %
Argo, Selenio	64	71
Balilla, Balilla G.G., Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta	63	71
Koral	62	71
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria	61	70
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro	60	70
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	59	70
Bonnet Bell, Ispaniki A., Rita, Silla, Thaibonnet, L 202	58	70
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea, Roxani	56	70
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56	68
Carnaroli, Vialone Nano,	55	70
Delta,	55	68
Axios, Evropi, Strymonas	54	69
Pygmalion	50	69
Irat 348, Mana	45	65
Varietà non denominate	63	71

TABELLA II

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 15 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%

TABELLA III

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento ECU tonn.
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 2,99
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 2,99
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 2,24
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 2,24

TABELLA IV

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	Ecu/tonn.
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	1,87 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	1,87 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	2,80 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	2,80 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	2,80 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	14,95 per 1/8 di punto

96A1062

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato l'irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari, ufficio del registro atti pubblici, ufficio I.V.A. 1 e 2 di Roma in data 15 dicembre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

commissione tributaria di secondo grado di Palermo in data 22 dicembre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma nei giorni 22 dicembre 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) e 9 gennaio 1996 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

commissione tributaria di secondo grado di Palermo di data 22 dicembre 1995;

Regione Lazio:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma nei giorni 15 dicembre 1995, 22 dicembre 1995 e 9 gennaio 1996;

ufficio del registro atti pubblici, ufficio I.V.A. 1 e ufficio I.V.A. 2 di Roma in data 15 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A1161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 27 gennaio 1996.

Valore e caratteristiche di un aerogramma ordinario, nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nel 1995 un aerogramma postale ordinario nel valore di L. 850;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1995, di un aerogramma postale ordinario, nel valore di L. 850.

Art. 2.

L'aerogramma di cui all'art. 1 è stampato in offset, su carta bianca opacizzata da 50 grammi per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: quattro.

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore è munita di tre lembi gommati per la chiusura; sul lembo centrale superiore è riportata, su due righe, in rosso, l'avvertenza «NULLA PUÒ ESSERE INSERITO NELL'AEROGRAMMA.», «RIEN NE PEUT ETRE JOINT A L'AEROGRAMME.».

Detta sezione reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è costituita da una composizione riproducente, in rosso e verde, la lettera «a» completata dalla leggenda «AEROGRAMMA» in chiaro, la scritta «ITALIA» in verde ed il valore «L. 850» in rosso. Nella parte sinistra, in alto, è riprodotta la bandiera italiana stilizzata con le scritte «AEROGRAMME», «PAR AVION», «VIA AEREA» e, in basso, il marchio delle Poste Italiane. La sezione è completata da quattro righe punteggiate, di colore rosso, per l'indicazione del destinatario.

La sezione centrale riporta, in rosso, su tre righe punteggiate, le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «N°», «C.A.P.» e «(LOCALITÀ)».

La sezione inferiore reca un fondino grigio costituito dal nuovo simbolo delle Poste Italiane ripetuto a tappeto su tutta la sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A1034

DECRETO 27 gennaio 1996.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno appartenente alla serie ordinaria «Castelli d'Italia» dedicata al castello di Itri, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1995 con il quale sono state, fra l'altro, apportate modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Castelli d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, in detta serie, una cartolina postale per l'interno nel valore di L. 750;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1995, di una cartolina postale per l'interno appartenente alla serie ordinaria «Castelli d'Italia» nel valore di L. 750, dedicata al castello di Itri.

Art. 2.

La cartolina postale di cui all'art. 1 e stampata in calcografia e offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: un colore calcografico e tre colori offset per l'affrancatura e due colori offset per riquadri e leggende.

Il *recto* della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è così composta: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello di Itri con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca, in negativo, sulla sinistra in basso, la scritta «ITALIA»; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello e a destra l'indicazione del valore.

In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, in colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITA» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri; nel primo sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A1035

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Visto che lo statuto dell'Autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che il suddetto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Vista la proposta del Comitato di coordinamento della regione Sardegna, relativa al piano di sviluppo triennale 1994-96, contenente la richiesta di istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università di Sassari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università di Sassari riguardanti l'istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere;

Vista la delibera del Consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 17 maggio 1995, con la quale si compie la ricognizione dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia, di ricercatore, e dei relativi titolari, afferenti al corso di laurea in lingue e letterature straniere, che passano nella facoltà di lingue e letterature straniere;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 settembre 1995, inviato con nota ministeriale del 1° febbraio 1996, n. 1750;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Sassari la facoltà di lingue e letterature straniere, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 2.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere, attualmente funzionante presso la facoltà di lettere e filosofia, passa a far parte della facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 3.

All'elenco delle facoltà è aggiunta la seguente:

Facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 4.

La facoltà di lettere e filosofia rilascia:

a) la laurea in lettere;

b) la laurea in filosofia;

c) la laurea in scienze dell'educazione;

d) il diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 5.

Nel corso di laurea in lingue e letterature straniere alla lettera *G* dell'area scienze filosofiche è inserito l'insegnamento di:

«Storia delle dottrine politiche».

Art. 6.

Passano a far parte della facoltà di lingue e letterature straniere 6 posti di ruolo di professore di prima fascia, 8 posti di ruolo di professore di seconda fascia, 4 posti di ricercatore, 1 posto di professore stabilizzato, insieme ai rispettivi titolari, indicati nella delibera della facoltà di lettere e filosofia del 17 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 2 febbraio 1996

Il rettore: PALMIERI

96A1066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Linee di guida, in applicazione di quanto previsto nel Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, relativo all'azione programmata: «Prevenzione e cura delle malattie oncologiche» concernente: l'organizzazione della prevenzione e della assistenza in oncologia.

Com'è noto il Piano sanitario nazionale del triennio 1994-1996, finalizzato alla individuazione dei bisogni di salute e della domanda di prestazioni sanitarie nel Paese, ha identificato tra le «Azioni programmate» da intraprendere: la prevenzione e cura delle malattie oncologiche.

Le strategie riguardanti tale patologia presuppongono la realizzazione di una serie di misure atte a potenziare la lotta contro il cancro.

Al fine di fornire linee di indirizzo e coordinamento, finalizzate al raggiungimento di livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale, sono state elaborate le seguenti linee-guida concernenti:

organizzazione della prevenzione e dell'assistenza in oncologia.

La riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture oncologiche territoriali alle reali necessità della popolazione devono essere valutati in base al bacino di utenza di ogni singola struttura e al numero stimato dei potenziali utenti.

È prerogativa delle regioni definire, nel proprio territorio, principi organizzativi, caratteristiche e distribuzione territoriale delle strutture e loro numero anche in rapporto a:

caratteristiche epidemiologiche;

caratteristiche del territorio;

realtà già operanti;

priorità locali.

La organizzazione in campo oncologico deve garantire, ad ogni livello, il coordinamento di tutte le attività ed iniziative regionali in questo settore. Per raggiungere questo obiettivo è opportuno che in tutte le regioni sia attuato un coordinamento regionale.

Per riorganizzare in maniera integrata i servizi che si occupano di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione in ambito oncologico e al fine di fornire prestazioni qualitativamente elevate ed economicamente convenienti, devono essere rispettati alcuni presupposti irrinunciabili quali:

uniformità tra i vari servizi che svolgono, allo stesso livello o a livelli diversi, attività oncologica assistenziale;

omogeneità degli interventi in ambito regionale;

partecipazione integrata di varie competenze alla programmazione e alle attività dei servizi;

uniformità sul territorio nazionale delle procedure relative a programmi di screening, diagnosi, terapia e riabilitazione;

sviluppo ed applicazione di programmi di verifica della qualità delle prestazioni fornite;

coordinamento e potenziamento dei programmi di aggiornamento ed educazione permanente del personale medico ed infermieristico.

Il presente documento tiene conto a) delle indicazioni contenute nel creto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 con cui è stato provato il Piano sanitario nazionale; b) del documento del Ministro lla sanità «Linee guida concernenti l'azione programmata "Prevenzio- e cura delle malattie oncologiche" (maggio '94); nonché c) delle sposizioni legislative di riordino del Servizio sanitario nazionale ecreti legislativi n. 502/92, 517/92 e 269/93), adeguando a queste sposizioni la organizzazione delle attività in campo oncologico.

Si raccomanda fortemente che ogni regione provveda a garantire un ordinamento delle attività oncologiche, in particolare con la stituzione di una commissione oncologica regionale che includa le verse competenze, con il compito di assistere le autorità regionali nelle guenti fasi di intervento:

elaborazione, promozione e validazione di linee guida per la evenzione, cura e riabilitazione delle malattie neoplastiche;

formazione del personale.

Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale le attività di evenzione e cura di interesse oncologico sono garantite attraverso i elli di assistenza previsti nel Piano sanitario nazionale 1994-96, con le iorità ivi indicate e con particolare riferimento a:

assistenza sanitaria di base;

assistenza integrata in aziende U.S.L.;

assistenza integrata in aziende ospedaliere;

assistenza integrata in A.O. con presidio ospedaliero complesso o liclinico universitario (dipartimento oncologico o comitato oncologi- di azienda ospedaliera, PAS oncologici o centri oncologici per tologia, polo oncologico);

Centro di riferimento oncologico regionale;

IRCCS oncologici.

Come previsto dal Piano sanitario nazionale 94-96, nei diversi elli, con programmazione graduale, vengono organizzati interventi di evenzione e assistenza, tenuto conto delle figure professionali presenti, lle strutture disponibili e del loro impiego ottimale.

Gli interventi, che dovranno essere integrati tra i diversi livelli, sono due tipi:

prevenzione primaria e secondaria;

diagnosi, trattamento, follow up, riabilitazione, assistenza miciliare.

Assistenza sanitaria di base.

A) Medico di medicina generale: nell'ambito della specifica attività nica prevista dagli Accordi collettivi nazionali e regionali il medico di edicina generale interagisce con le strutture oncologiche del territorio e i Presidi Ospedalieri che, a vario titolo, sono coinvolte nella evenzione e nell'assistenza oncologica. La sua attività professionale, in ibito oncologico, è centrata su:

informazione ed educazione sanitaria individuale ai suoi assistiti r quanto riguarda la prevenzione primaria e secondaria delle neoplasie reening programmato) essendo il ruolo del medico di medicina nerale fondamentale allorché sono programmati interventi di reening per specifiche forme tumorali;

attività clinica finalizzata alla diagnosi tempestiva e alla llaborazione con i medici dei presidi ospedalieri nel corso della diazione e della terapia;

partecipazione al servizio di assistenza domiciliare, usufruendo l supporto specialistico dei presidi socio-sanitari di base.

B) Presidi socio-sanitari delle U.S.L.: si configurano come strutture tipo ambulatoriale o consultoriale con funzioni di filtro ed indirizzo lla popolazione o dei malati verso i servizi specialistici degli stessi stretti o verso altre strutture specialistiche.

Compiti dell'assistenza sanitaria di base:

prevenzione primaria, con costituzione di gruppi di lavoro terdisciplinari che, per ogni intervento, devono definire e applicare un ogramma operativo che preveda modalità di attuazione, sistemi di onitoraggio e criteri di valutazione, in accordo con le linee guida zionali ed internazionali.

Per svolgere in maniera adeguata le sue funzioni e per garantire l'attuazione delle diverse fasi degli interventi, è fortemente raccomandato che il gruppo di lavoro interagisca anche con settori non facenti parte del comparto sanità, ma in grado di svolgere un ruolo fondamentale negli interventi di educazione sanitaria (es. scuola) o di monitoraggio e bonifica ambientale (settori della chimica e dell'ingegneria). Il coordinamento di questa attività multidisciplinare è affidato alle Regioni che possono delegare strutture specialistiche per il controllo e la valutazione dei risultati;

prevenzione secondaria: programmi di screening per i tumori della cervice uterina (prelievo cervico-vaginale) possono essere attuati presso i presidi sanitari di base al fine di garantire il massimo decentramento. Deve, in ogni caso, essere previsto l'accreditamento delle strutture e del personale con periodica verifica della qualità degli accertamenti citologici;

diagnosi tempestiva in soggetti sintomatici;

assistenza domiciliare: è previsto l'impiego di personale medico e non medico che collabora con il presidio di base presso cui sono attivate le linee guida elaborate dal Polo oncologico di riferimento che può svolgere funzioni di consulenza continua o a richiesta.

2. *Assistenza integrata in azienda U.S.L.*

È fortemente raccomandata l'integrazione delle attività preventive e assistenziali di interesse oncologico nell'ambito delle Aziende e tra aziende U.S.L. e aziende ospedaliere.

L'ambito territoriale e di popolazione per l'integrazione delle attività è suggerito per bacini di utenza pari a 250.000 abitanti. L'integrazione va garantita attraverso l'attivazione di unità o servizi di assistenza oncologica integrata costituiti dalla Unità di oncologia medica, di chirurgia e, ove presente, di radioterapia.

L'unità (o servizio) di assistenza oncologica integrata collabora attivamente con le strutture diagnostiche, chirurgiche e di specialità presenti sul territorio di riferimento per fornire ai pazienti neoplastici, in tutte le fasi della malattia, un iter diagnostico razionale e un trattamento multidisciplinare. Garantisce inoltre il coordinamento delle attività oncologiche svolte nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base.

Se sono presenti competenze adeguate, l'unità integrata può attuare interventi di prevenzione secondaria riferiti al proprio bacino di utenza, in accordo con le linee guida approvate dalla Commissione oncologica nazionale e dalla commissione oncologica regionale.

3. *Assistenza integrata in aziende ospedaliere.*

A) Polo oncologico.

Per un bacino di utenza di almeno 500.000 abitanti deve essere previsto un polo oncologico che deve comprendere obbligatoriamente strutture di oncologia medica, radioterapia e chirurgia, tutte a livello apicale, per garantire una effettiva attività integrata da svolgere preferibilmente in una stessa sede. Partecipano altresì al polo oncologico i servizi di anatomia patologica, diagnostica strumentale e di laboratorio, anestesia e rianimazione, riabilitazione, psicologia, servizi di assistenza sanitaria e sociale.

Il polo oncologico deve essere dotato di posti letto in degenza continua e in day hospital, adeguati per un ottimale svolgimento delle attività e funzionalmente gestiti in modo collegiale.

Il polo oncologico svolge le seguenti funzioni:

a) discussione collegiale dei casi il cui trattamento non rientra nelle linee guida standard adottate;

b) elaborazione e rigorosa applicazione di linee guida comportamentali interdisciplinari per la dagnosi e la cura delle neoplasie;

c) attivazione di controlli interni sulla qualità delle prestazioni;

d) utilizzo della «cartella unica» per ogni singolo paziente;

e) coordinamento delle attività di assistenza domiciliare;

f) coordinamento delle attività di prevenzione secondaria;

g) collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale;

h) collaborazione a specifiche attività oncologiche multidisciplinari previste dal piano sanitario regionale e a cui il polo parteciperà con proprio personale e con proprie competenze (es. centro di senologia, unità integrate per la diagnosi e il trattamento dei tumori dell'apparato respiratorio, del distretto cervico-cefalico ecc.);

i) il polo è sede della scuola di specializzazione in oncologia dell'Università, ove esistente.

4. *Assistenza integrata in azienda ospedaliera con presidio ospedaliero complesso (o policlinico universitario) o tra azienda ospedaliera e azienda U.S.L.*

A) Dipartimento oncologico o comitato oncologico di azienda ospedaliera.

Possono essere costituiti all'interno di un'azienda ospedaliera (A.O.) o, in base ad accordi stipulati tra le parti, tra aziende ospedaliere o tra A.O. e azienda U.S.L., dipartimenti oncologici o comitati oncologici di cui possono far parte strutture in grado di svolgere prestazioni diagnostiche o curative in ambito oncologico. In tal caso sono di competenza del dipartimento oncologico o del comitato oncologico le attività previste con i punti *b)* e *c)* del polo oncologico sopra descritto le cui strutture parteciperanno peraltro al dipartimento o al comitato oncologico.

B) PAS oncologici o centri oncologici per patologia.

Le aziende ospedaliere, in modo autonomo, in accordo tra loro o con le aziende U.S.L., possono costituire, qualora se ne verifichino le condizioni, oltre ai PAS di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 595/1985, anche centri per talune patologie neoplastiche particolarmente incidenti nell'area di competenza o nei confronti delle quali si è sviluppata una particolare competenza o capacità organizzativa (centri di senologia, Centro per diagnosi e trattamento dei tumori polmonari, dei tumori testa-collo, dei melanomi ecc.), stabilendo una stretta collaborazione con il polo oncologico.

C) Polo oncologico.

Il polo oncologico in questo caso mantiene tutte le funzioni previste per il polo oncologico sopra descritto, ad eccezione dei punti *b)* e *c)* in quanto tali attività competono al dipartimento oncologico o al comitato oncologico dell'azienda ospedaliera, qualora costituiti.

5. *Centro di riferimento oncologico regionale.*

È fortemente suggerita la costituzione, a livello regionale, di centri di riferimento con le seguenti funzioni:

supporto organizzativo alle attività oncologiche svolte dai presidi esistenti nel territorio regionale;

anagrafe delle sperimentazioni cliniche;

verifica delle richieste di migrazione sanitaria;

osservatorio degli interventi di prevenzione primaria e secondaria.

I centri di riferimento potranno essere collocati per tutti gli aspetti (preventivi e assistenziali) in un'unica struttura oppure potranno essere identificati, a livello regionale, strutture che per specifici aspetti (oncologia medica, radioterapia, cancerogenesi ecc.) rappresentano il centro di riferimento per quella specifica disciplina o attività.

6. *IRCCS oncologici.*

Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura. Sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di altra specializzazione per le patologie di maggior rilievo nazionale.

Gli IRCCS forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale.

Pertanto gli IRCCS garantiscono le seguenti funzioni:

a) ricerca epidemiologica, preclinica e clinica;

b) ricerca integrata tra competenze cliniche e sperimentali con destinazione di almeno 1/3 degli spazi e delle attività a laboratori scientifici di ricerca sperimentale;

c) assistenza di alta specializzazione;

d) trasferimento delle informazioni ottenute al Sistema sanitario nazionale in particolare per una migliore qualificazione dell'assistenza e una migliore utilizzazione delle risorse;

e) rapporto con analoghi organismi a livello internazionale.

Gli IRCCS oncologici, ove esistenti, assolvono la funzione di polo oncologico.

96A1067

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005 (codice 036731)

A norma del decreto ministeriale 28 agosto 1995 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207, del 5 settembre 1995, si rende noto che il 20 febbraio 1996 il Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha provveduto a completare le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005.

96A1073

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 febbraio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1581,09
ECU	2003,56
Marco tedesco	1094,79
Franco francese	317,71
Lira sterlina	2450,37
Fiorino olandese	977,61
Franco belga	53,213
Peseta spagnola	12,964
Corona danese	282,10
Lira irlandese	2523,10
Dracma greca	6,573
Escudo portoghese	10,499
Dollaro canadese	1140,35
Yen giapponese	15,156
Franco svizzero	1347,90
Scellino austriaco	155,67
Corona norvegese	250,15
Corona svedese	229,99
Marco finlandese	349,03
Dollaro australiano	1192,93

96A1189

Assegnazione all'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali dell'ex E.N.P.I. ed A.N.C.C.

Con decreto 23 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono assegnati all'I.S.P.E.S.L. — in applicazione dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 31 luglio 1980 — i beni immobili in cui insistono le strutture scientifiche ed i laboratori centrali dell'ex E.N.P.I. e A.N.C.C. nonché, mediante consegna delle relative schede inventariali, i beni mobili che costituiscono le predette strutture scientifiche e laboratori centrali allocati nei suddetti immobili.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

96A1074

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione alla Lega italiana per la protezione degli uccelli in Parma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1996 la Lega italiana per la protezione degli uccelli - L.I.P.U., con sede in Parma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito nel comune di Massa Rosa (Lucca), frazione di Massaciuccoli, via del Porto, composto da due piani, da destinare a «Centro visite dell'oasi e centro di ecologia della palude», per un importo di L. 135.000.000.

96A1070

Autorizzazione alla Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Goffredo Bettini consistente in porzioni di terreno ubicato in zona montana, senza fabbricati, accatastate al nuovo catasto terreni del comune di Sambuca Pistoiese, ricadenti in vincolo paesaggistico, per un totale complessivo di superficie catastale pari a a. 229 ca. 619 ed un valore globale stimato in L. 1.500.000.

96A1071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi - Gruppo Italcementi, con sede in Bergamo e Centrale elettrica di Olmo al Brembo (Bergamo), Centrale elettrica di Villa di Serio (Bergamo), Officina elettromeccanica di Bergamo, Officina meccanica di Alzano Lombardo (Bergamo) e sede centrale di Bergamo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 settembre 1995 al 12 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 13 marzo 1996 al 22 settembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unità di Baveno (Novara).

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995, favorevole e successiva presa d'atto del comitato tecnico del 12 gennaio 1996.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unità di Baveno (Novara), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996,

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della ditta S.r.l. P.Z.I. Prefabbricati Zootecnici Industriali, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. P.Z.I. Prefabbricati Zootecnici Industriali, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari), per il periodo dal 27 aprile 1995 al 19 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Inecoma, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inecoma, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta) per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995, della ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 22 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1994 all'8 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 31 ottobre 1995, favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993, con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 19728/1.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993, con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 aprile 1995 all'8 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 maggio 1994 al 3 maggio 1995, della ditta S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Borgosesia (Vercelli).

Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 4 maggio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 4 novembre 1994;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unità di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 29 novembre 1994;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unità di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 29 maggio 1995;

7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Parabiago (Milano) e unità e uffici di Parabiago (Milano) per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1995 con decorrenza 8 maggio 1995;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995, della ditta S.p.a. Paolo Gavinelli, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) e unità di Bellinzago Novarese (Novara).

Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Paolo Gavinelli, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) e unità di Bellinzago Novarese (Novara) per il periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 8 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 marzo 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Technogenetics, con sede in Milano e unità di Cassina De Pecchi (Milano) per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1995 al 12 giugno 1996, della ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unità di Gattinara (Vercelli) e Milano.

Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unità di Gattinara (Vercelli) e Milano per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unità di Gattinara (Vercelli) e Milano per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1995;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in Milano e unità di Calderara di Reno (Bologna), Cinisello Balsamo (Milano), Nogara (Verona) e Sanguinetto (Verona).

Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in Milano e unità di Calderara di Reno (Bologna), Cinisello Balsamo (Milano), Nogara (Verona) e Sanguinetto (Verona) per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1997, della ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995: GE - Power Controls Italia, con sede in Milano e unità di Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995: GE - Power Controls Italia, con sede in Milano e unità di Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie Cantieri Metallurgici Italiani - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie Cantieri Metallurgici Italiani - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unità di Genova per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995, della ditta S.p.a. Esseti Farmaceutici, con sede in Napoli e unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 29 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Esseti Farmaceutici, con sede in Napoli e unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. M.E.M., con sede in Casavatore (Napoli) e unità di Casavatore (Napoli) per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 28 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1995, n. 17544/5;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.r.l. Officine Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unità di Gela (Caltanissetta).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unità di Gela (Caltanissetta) per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unità di Gela (Caltanissetta) per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di stabilimento e ufficio in Valfabbrica (Perugia).

Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di stabilimento e ufficio in Valfabbrica (Perugia) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di stabilimento e ufficio in Valfabbrica (Perugia) per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.r.l. Micropali, con sede in Apricena (Foggia) e unità di Apricena (Foggia).

Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micropali, con sede in Apricena (Foggia) e unità di Apricena (Foggia) per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.c. a r.l. Cantina e Oleificio sociale di Lizzano «Luigi Ruggieri», con sede in Lizzano (Taranto) e unità di Lizzano (Taranto).

Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.c. a r.l. Cantina e Oleificio Sociale di Lizzano «Luigi Ruggieri», con sede in Lizzano (Taranto) e unità di Lizzano (Taranto) per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.r.l. Sarda Recapiti, con sede in Cagliari e unità di Cagliari e Sassari.

Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarda Recapiti, con sede in Cagliari e unità di Cagliari e Sassari, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Consorzio industriale Sivim, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consorzio Industriale Sivim, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 22 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consorzio Industriale Sivim, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavicondor, con sede in Piano Tavola (Catania) e unità di Piano Tavola (Catania), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Sarc.Co.M.I., con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari) per il periodo dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza e Salerno per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 settembre 1994 al 17 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. Fabbricazione Macchine Utensili Gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 agosto 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 marzo 1995 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. «La Voce», con sede in Milano e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. «La Voce», con sede in Milano e unità di Milano e Roma per il periodo dall'8 marzo 1995 all'11 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 12 aprile 1995 al 7 marzo 1997, della ditta S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. «La Voce», con sede in Milano e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. «La Voce», con sede in Milano e unità di Milano e Roma per il periodo dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Editrice Telestampa Sud, con sede in Vituliano (Benevento) e unità di Vituliano (Benevento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editrice Telestampa Sud, con sede in Vituliano (Benevento) e unità di Vituliano (Benevento) per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995, con esclusione lavoratori in C.F.L.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995, con esclusione lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni Meridionali, con sede in Napoli e unità di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.a.s. Armafer del dott. Michele Morelli & C., con sede in Lecce e unità di Campobasso e Caserta, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Modena, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 agosto 1995 all'8 ottobre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 1995, n. 17883/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Modena, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 ottobre 1995 al 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 aprile 1995 al 21 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siel, con sede in Potenza e unità di Potenza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1995 al 1° dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1° giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella Impianti Sistemi Industriali, con sede in Serra Riccò (Genova) e unità di Serra Riccò (Genova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.

I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

96A1014

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Ancona ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8551/Sett. I del 18 dicembre 1995 l'Università degli studi di Ancona, è stata autorizzata ad acquistare dalla società Ipeco S.p.a. un complesso immobiliare costituito da: un'area di mq 4.198, sita in Ancona, località Monte D'Ago, distinta al nuovo catasto terreni giusta tipo di frazionamento, n. 1665/95 al foglio 79, mappali n. 906 (di mq 291) e n. 908 (di mq 3.097), e del primo lotto di un compendio da realizzare nella stessa area, al prezzo di lire 5.070.000.000, al netto d'I.V.A. Per detto acquisto si configura la fattispecie della compravendita di cosa futura art. 1472 del codice civile. Il complesso sarà destinato a idonea sede della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

96A1072

REGIONE PUGLIA

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto

La giunta della regione Puglia con atto n. 5847 del 22 dicembre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni e con le condizioni esposte nella stessa deliberazione la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto, relativa al progetto per i lavori di sistemazione della strada provinciale n. 156 Bitonto-Aeroporto.

96A1077

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996)

All'art. 11, comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «... in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. *148*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. *236*,», leggasi: «... in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. *149*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. *237*,».

96A1188

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 43, prima colonna, primo decreto di riconoscimento, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo, dove è scritto: «... conforme al disegno n. *001022*, che la ditta Simmel ...», leggasi: «... conforme al disegno n. *0001022*, che la ditta Simmel ...».

96A1150

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto n. 187 del 29 novembre 1995, concernente diverse specialità medicinali per uso veterinario della società Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna), a pagina 37, seconda colonna, sotto la denominazione ABICORTEN, dove è scritto: «"R" flaconi 10 ml sospensione, numero di A.I.C.: 101740049;», leggasi: «"R" *5* flaconi 10 ml sospensione, numero di A.I.C.: 101740049;», inoltre prima della denominazione: «AUJESZKY A-SUIVAX gI», deve intendersi inserito: «*AUJESZKY SUIVAX - flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 101805012; - flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101805024; - flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101805036;*», sempre nella stessa colonna, dove è scritto: «BICORMICINA», leggasi: «BICORMICINA *L.A.*», dove è scritto: «BI-VAC *I*» e «BI-VAC *II*», leggasi rispettivamente: «BI-VAC *I*°» e «BI-VAC *II*°»;

a pagina 38, prima colonna, sotto la denominazione «BIO-MAREK HVT», dove è scritto: «10 flaconi 1000 dosi + *dil 200 ml*, numero di A.I.C. 101764025;», leggasi: «10 flaconi 1000 dosi + *10 flaconi di diluente da 200 ml*, numero di A.I.C.: 101764025;», prima della denominazione: «BOVAX - 3V», deve intendersi inserito: «*BIOVAC NDV 6/10 - flacone 1000 dosi, numero di A.I.C. 100291018; - 10 flaconi 1000 dosi, numero di A.I.C. 100291020;*»;

a pagina 39, seconda colonna, sotto la denominazione «FLUEN - SUIVAX», dove è scritto: «*flacone* da 250 ml, ...», leggasi: «*10 flaconi* da 250 ml, ...», sotto la denominazione «FLUMQUICK», dove è scritto: «sosp. iniettabile - flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101723031», leggasi: «sosp. iniettabile *5%* - flacone 100 ml, numero di A.I.C. 101723031», dove è scritto: «polvere 3% - 50 buste 10 *ml*, numero di A.I.C. 101723043;», leggasi: «polvere 3% - 50 buste 10 *g*, numero di A.I.C. 101723043;», dove è scritto: «*sosp. iniettabile* - flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101723132;», leggasi: «*soluzione iniettabile 5%* - flacone 250 ml, numero di A.I.C. 101723132;»;

a pagina 40, seconda colonna, dove è scritto: «*MICOSPETCONE*», leggasi: «*MICOSPECTONE*» e, sotto tale denominazione, dove è scritto: «10 buste 10 g, numero di A.I.C. 101596017;», leggasi: «*polvere* - 10 buste 10 g, numero di A.I.C. 101596017;», dove è scritto: «barattolo 250 g, numero di A.I.C. 101596029;», leggasi: «*polvere* - barattolo 250 g, numero di A.I.C. 101596029;», inoltre prima della denominazione: «NEUROFISIN» deve intendersi inserito: «*NEO-LAXOVETE* - flacone 200 ml. numero di A.I.C. 100037011;», sotto la denominazione: «ORAPRIM», dove è scritto: «20 compresse, numero di A.I.C. 101758086,», leggasi: «20 compresse *p.a.*, numero di A.I.C. 101758086,»;

a pagina 41, prima colonna, dove è scritto: «*PALMIZOLE*», «*PALMIZOLE* L» e «*PALMIZOLE* PLUS», leggasi rispettivamente: «*PAMIZOLE*», «*PAMIZOLE* L» e «*PAMIZOLE* PLUS»;

a pagina 42, prima colonna, seconda e terza riga, dove è scritto: «3 flac. liof. + *1* flac. solv., numero di A.I.C. 100032034.», leggasi: «3 flac. liof. + *3* flac. solv., numero di A.I.C. 100032034»;

a pagina 42, seconda colonna, primo comma, dove è scritto: «I lotti già prodotti dei prodotti per uso veterinario stessi, riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.», leggasi: «I lotti dei prodotti per uso veterinario stessi, *già prodotti o che comunque saranno prodotti entro il 31 dicembre 1996*, riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.».

96A0882

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **360.000**
Abbonamento semestrale	L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 2 0 9 6 *

L. 1.400